



## *Ministero dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale  
e l'analisi dei costi del lavoro pubblico  
Ufficio XIV

Rif. prot. entrata n. 76150/2013

Allegati n.

Al COMUNE DI DUEVILLE (VI)  
Piazza Monza, 1  
36031 Dueville (VI)

**OGGETTO :** parere sul computo delle spese di personale dei contribuiti per lavori di pubblica utilità

Si fa riferimento alla nota prot. n. 11851/2013 pervenuta a mezzo fax in data 16 settembre 2013, con la quale codesto Comune ha chiesto un parere in merito all'esclusione dei contribuiti regionali dai limiti delle spese del personale e da quelli relativi al lavoro flessibile.

In detta nota viene evidenziato che la Regione Veneto ha approvato la legge regionale n. 3/2013, che ha introdotto una serie di disposizioni volte a fronteggiare la grave crisi occupazionale della regione. In particolare, l'articolo 11 di detta legge regionale ha previsto l'istituzione di un fondo per l'erogazione di un contributo per l'impiego di disoccupati nello svolgimento di lavori di pubblica utilità presso i comuni o loro enti strumentali o società partecipate. La realizzazione di tali progetti, demandata ai comuni, consente di impiegare soggetti disoccupati privi di ammortizzatori sociali. Il finanziamento da parte della regione è del 90 per cento, mentre il restante 10 per cento è a carico del comune.

Viene pure ricordato che la circolare n. 9/2006 della Ragioneria Generale dello Stato ha escluso dal computo delle spese di personale da considerare ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica quelle totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati che non comportano alcun aggravio per il bilancio dell'ente. Secondo codesto Comune anche

le risorse derivanti da finanziamenti regionali, per analogia, dovrebbero essere escluse dal computo delle spese del personale.

Al riguardo, si fa presente, come chiarito dalla circolare n. 5/2013 della Ragioneria Generale dello Stato, che non sono consentite esclusioni dal patto di stabilità interno di entrate o di spese diverse da quelle previste dalla normativa vigente, atteso che ogni esclusione richiede uno specifico intervento legislativo che si faccia carico di rinvenire le adeguate risorse compensative a salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica.

In particolare, per quanto riguarda il finanziamento delle regioni, si richiama la deliberazione della Corte dei Conti - Sez. Reg. Basilicata n. 170/2012 in ordine ad un quesito posto dal Comune di Senise (PZ) sulla computabilità della spesa per personale a tempo determinato finanziata totalmente dalla regione, ai fini del rispetto dell'articolo 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010.

Con detta deliberazione, la Corte dei Conti ha affermato che gli enti locali, nel ridurre la spesa complessivamente impegnata per il personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, devono considerare anche la spesa interamente finanziata tramite contributi regionali che non può essere, quindi, scomputata dal calcolo. Ciò in quanto l'obbligo di riduzione della spesa previsto dal citato articolo 9, comma 28, non può prescindere dal criterio legale di contabilizzazione e rappresentazione in bilancio della stessa.

Infine, per quanto riguarda specificatamente i buoni lavoro (voucher) e i tirocini, si ricorda che anche su questi temi si è già pronunciata la Corte dei Conti.

In particolare, la Corte dei Conti, Sez. Reg. Lombardia, con deliberazione n. 722/2010, ha affermato che i buoni lavoro emessi per lavoro accessorio dagli enti locali rientrano a pieno titolo nel novero delle spese di personale, con le limitate eccezioni delle spese decisamente incompressibili, quali quelle conseguenti alle assunzioni obbligatorie delle categorie protette, quelle risolventesi in mere partite di giro o a totale carico di finanziamenti comunitari o privati.

Con riferimento poi alla disciplina dei tirocini formativi, si è pronunciata recentemente la Corte di Conti, Sez. Reg. Emilia Romagna, con deliberazione n. 268/2013, secondo la quale il carattere generale della locuzione "altri rapporti formativi" utilizzata dal legislatore all'articolo 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 sembra condurre ad un'interpretazione in senso ampio che ricomprende qualunque forma di rapporto con intento formativo che comporti una spesa a carico dell'ente pubblico.

Tutto ciò premesso, ai fini del corretto computo dei limiti di spesa del personale, si ritiene che gli enti locali siano tenuti a considerare sia le spese di personale finanziate dalla regione sia quelle a proprio carico, ivi incluso quelle per lavoro flessibile (ad es.: buoni lavoro e tirocini).

Il Ragioniere Generale dello Stato

